

Delibera n. 92/2016 - Cl. 1.13.2

Oggetto: DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 7 AGOSTO 2006, N. 30, COME MODIFICATA DALLA L.R. 8/2016, RELATIVE AI RIMBORSI SPESE E ALLA CORRESPONSIONE DEL GETTONE DI PRESENZA, NONCHÉ ALLA PUBBLICITÀ DELLE PRESENZE ALLE SEDUTE DEL CAL. (AB)

L'anno duemilasedici, il giorno 8 settembre alle ore 12.57 in Via Alfieri n. 15 - TORINO - si è riunito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale.

Sono presenti: il Presidente LAUS, il Vice Presidente BOETI, la Vice Presidente RUFFINO ed il Consigliere Segretario MOLINARI.

Non sono intervenuti: il Consigliere Segretario BENVENUTO e la Consigliera Segretaria MOTTA.

Il Presidente, constatata la regolare composizione dell'Ufficio di Presidenza, dichiara aperta la seduta.

OMISSIS

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 7 AGOSTO 2006, N. 30, COME MODIFICATA DALLA L.R. 8/2016, RELATIVE AI RIMBORSI SPESE E ALLA CORRESPONSIONE DEL GETTONE DI PRESENZA, NONCHÉ ALLA PUBBLICITÀ DELLE PRESENZE ALLE SEDUTE DEL CAL. (AB)

Premesso che la legge regionale 2 maggio 2016, n. 8 ha modificato l'articolo 10 (*Rimborso spese*) della legge regionale 7 agosto 2006, n. 30 "*Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali)*";

Considerato che detto articolo 10, come modificato, richiama la vigente normativa in materia di divieto di cumulo e prevede la corresponsione ai componenti e alle componenti del CAL e del suo ufficio di presidenza, per la partecipazione alle rispettive sedute, di un gettone di presenza pari a euro 27,00 e un rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate, con esclusione del rimborso chilometrico, secondo le modalità definite con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale;

Ritenuto pertanto di dover definire, al fine del rispetto del divieto di cumulo, le modalità per la corresponsione del gettone di presenza, nel caso in cui i componenti e le componenti del CAL non percepiscano già un'indennità dall'ente locale di appartenenza in ragione del loro mandato amministrativo;

Ritenuto, altresì, di dover definire le modalità per il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate per la partecipazione alle sedute del CAL o alle riunioni dell'Ufficio di presidenza, non tenutesi nella stessa giornata, autorizzando il rimborso relativamente ai biglietti di trasporto pubblico e/o pedaggio autostradale, entrambi dalla sede istituzionale dell'ente di appartenenza alla sede del CAL, nonché le spese inerenti ai parcheggi, con esclusione del rimborso chilometrico e di eventuali spese per taxi;

Ritenuto di dare mandato agli uffici di effettuare i controlli collaborativi presso gli enti locali in cui i componenti e le componenti del CAL svolgono il loro mandato, preventivamente alla liquidazione dei compensi e al rimborso delle spese di viaggio, al fine di escludere il cumulo fra indennità, ai sensi dell'art. 83 c. 2 del TUEL e dell'art. 10 della l.r. 30/2006, e di corrispondere il rimborso delle spese di viaggio solo nel caso in cui non siano già rimborsate dall'ente locale;

Considerato, inoltre, opportuno, ai fini di una sempre maggior trasparenza dell'attività istituzionale, pubblicare le presenze dei componenti e delle componenti alle sedute del CAL sul sito del Consiglio regionale - sezione CAL, con cadenza trimestrale;

L'Ufficio di Presidenza, all'unanimità dei presenti,

DELIBERA

1. di autorizzare, previa compilazione del modulo allegato al presente atto (**allegato A** - parte integrante e sostanziale del presente atto), il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione alle singole sedute del CAL o alle riunioni del suo Ufficio di presidenza non tenutesi nella stessa giornata e riguardanti i biglietti del trasporto pubblico

e/o il pedaggio autostradale, entrambi dalla sede istituzionale dell'ente di appartenenza alla sede del CAL, nonché le spese inerenti ai parcheggi, con esclusione del rimborso chilometrico e di eventuali spese per taxi;

2. di autorizzare la corresponsione di un gettone di presenza pari a 27,00 euro nel caso in cui il componente o la componente del CAL dichiarati, nel modulo allegato al presente atto (**allegato B** – parte integrante e sostanziale del presente atto), di non percepire altra indennità dall'ente locale di appartenenza;
3. di dare mandato agli uffici di svolgere i controlli collaborativi presso gli enti locali di appartenenza delle componenti e dei componenti del CAL preventivamente alla corresponsione dei gettoni di presenza e al rimborso delle spese di viaggio sostenute;
4. di disporre che gli uffici provvedano alla pubblicazione delle presenze dei componenti e delle componenti alle sedute del CAL sul sito del Consiglio regionale - sezione CAL, con cadenza trimestrale.